



Newsletter

Data: 18 luglio 2024
Embargo: 18.07.2024, ore 11:00

Nr. 5/24

Contenuto

ARTICOLI PRINCIPALI	2
1. Divieto di geoblocking su internet: no al sovrapprezzo svizzero sui prodotti digitali	2
2. Adeguamento dal 1° luglio 2024 della parte propria alla distribuzione per i medicinali soggetti all'obbligo di prescrizione medica: valutazione del Sorvegliante dei prezzi	6
3. Procedure edilizie: tasse a confronto	11
COMUNICAZIONI	13
4.1 Prezzi dei videogiochi scaricabili online	13
4.2 Contrassegni parcheggio – Il comune di Tartegnin segue la raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi	13
EVENTI / AVVISI.....	14
Raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi conformemente all'articolo 14 e 15 LSPr.....	15



ARTICOLI PRINCIPALI

1. Divieto di geoblocking su internet: no al sovrapprezzo svizzero sui prodotti digitali

Il commercio online è molto popolare in Svizzera. Ad eccezione del 2022, le vendite sono in costante crescita da molti anni. Anche la percentuale di acquisti online all'estero [è aumentata costantemente negli ultimi dieci anni](#).

Nulla di sorprendente: i prezzi su internet sono molto facili da confrontare e la Svizzera rimane «un'isola dai prezzi elevati» per molti prodotti. La Sorveglianza dei prezzi riceve segnalazioni che talvolta denunciano enormi differenze di prezzo. Inoltre, gli acquisti online all'estero sono spesso resi più difficili dal fatto che non tutti i prodotti vengono consegnati in Svizzera o che i costi di consegna possono annullare i vantaggi economici del prodotto stesso – un fenomeno che però non riguarda i prodotti digitali.

Il cosiddetto divieto di geoblocking è in vigore in Svizzera dal 1° gennaio 2022 (art. 3a LCS). L'obiettivo dichiarato è di evitare discriminazioni nella vendita a distanza e dunque di far beneficiare i consumatori svizzeri di notevoli vantaggi. Abbiamo voluto analizzare la situazione, in particolare nel caso dei prodotti digitali.

Cosa si intende per geoblocking?

Si tratta di una procedura tecnica che limita l'accesso ai contenuti internet su base regionale o nazionale. Spesso viene utilizzata per delimitare i mercati nazionali e aumentare i profitti a scapito dei clienti stranieri.

Prendiamo come esempio la versione online di una rivista tedesca, per la quale i clienti svizzeri o tedeschi hanno facoltà di scegliere il prezzo del singolo numero o dell'abbonamento in euro o in franchi svizzeri. Non appena il cliente svizzero indica il proprio indirizzo di residenza in Svizzera e si appresta a pagare con una carta di credito svizzera, il prezzo viene convertito e maggiorato automaticamente in franchi svizzeri.

Altro esempio: per certi videogiochi scaricabili online, i clienti svizzeri devono dapprima registrarsi e compiere qualche operazione in più per beneficiare di prezzi in euro, più favorevoli.

Da tutto ciò nasce un interrogativo di fondo: è davvero lecito, ai sensi della nuova norma, adottare misure di geoblocking nel commercio dei suddetti e di altri beni digitali, come gli e-book, ossia impedire specificamente ai consumatori svizzeri di acquistare prodotti scaricabili online da siti stranieri a prezzi stranieri? Iniziamo da qualche considerazione giuridica:

Base giuridica del divieto di geoblocking

Il divieto di geoblocking privato è stato introdotto dal Parlamento svizzero come controprogetto indiretto nell'ambito delle deliberazioni sulla «Iniziativa per prezzi equi», adottata nella primavera del 2021 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 lettera a della legge federale contro la concorrenza sleale (LCS; [RS 241](#)), agisce in modo sleale nei confronti di un cliente in Svizzera segnatamente chiunque, nella vendita a distanza, senza giustificazione oggettiva, per motivi legati alla sua nazionalità, al suo domicilio, al luogo della sua stabile organizzazione, alla sede del suo fornitore di servizi di pagamento o al luogo di emissione del suo mezzo di pagamento applica tariffe o condizioni di pagamento discriminatorie.

Ciò significa che gli shop online stranieri non possono più discriminare **ingiustificatamente** i clienti svizzeri. In particolare, un cliente svizzero non può essere reindirizzato senza consenso al sito web dello stesso fornitore in un altro Paese. Parimenti, non si può bloccare *l'accesso al negozio online*. Un cliente svizzero deve poter effettuare un'ordinazione su un sito estero alle medesime condizioni, anche se il fornitore non è obbligato a consegnare in Svizzera.

Per il Sorvegliante dei prezzi quest'ultimo aspetto è naturalmente fastidioso, ma al momento i consumatori dispongono già di una serie di opzioni, come la consegna a un magazzino dall'altra parte

del confine o a un negozio specializzato che si occupa anche di tutte le operazioni di sdoganamento dei pacchi. In altre parole, i consumatori possono già fruire di alcune opzioni quando acquistano prodotti fisici.

Al momento dell'introduzione del divieto di geoblocking in Svizzera, il cosiddetto Regolamento sul geoblocking¹ era già in vigore a livello europeo. La Svizzera *si basa* (ma non lo copia!) sul regolamento UE² sul geoblocking e ha adottato alcune eccezioni applicabili a livello europeo.

Il divieto di geoblocking *non si applica* ai *servizi audiovisivi*, come lo streaming di film o eventi sportivi, grazie alle *eccezioni* previste dall'**articolo 3a capoverso 2 LCSI**.³ Benché questa eccezione esista sia in Svizzera che nell'UE, ci sono opinioni divergenti sul fatto di autorizzare le misure di geoblocking in questo settore ai sensi del diritto dei cartelli.

La Svizzera mette in concorrenza internazionale i beni digitali

I beni digitali protetti dal diritto d'autore sono, ad esempio, i libri elettronici, le riviste e i giornali elettronici, i videogiochi e i software scaricabili online. In questo caso, la situazione cambia: in effetti il diritto svizzero *non ha ripreso* la disposizione dell'articolo 4 comma 1 lettera b) del regolamento UE sul geoblocking, che prevede un'eccezione in relazione all'accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o alla vendita di opere tutelate dal diritto d'autore. Per quanto riguarda le opere protette dal diritto d'autore, c'è dunque una differenza tra il regolamento UE sul geoblocking e il divieto svizzero di geoblocking ai sensi dell'articolo 3a LCSI. In altre parole, l'eccezione dell'UE non è stata adottata dal legislatore svizzero e quindi non si applica nemmeno in Svizzera. Questa differenza è rilevante per i beni digitali come gli e-book, le riviste e i giornali elettronici, i software scaricabili o i videogiochi, ma non è l'unica ragione per cui un sovrapprezzo svizzero è inaccettabile.

Nell'UE esiste già una giurisprudenza secondo la quale il geoblocking non può essere utilizzato al solo scopo di massimizzare i profitti nel caso di opere protette dal diritto d'autore (cfr. le spiegazioni più avanti). A maggior ragione, dunque, riteniamo che i clienti svizzeri di beni digitali non debbano essere penalizzati da un sovrapprezzo per la Svizzera.

Per comprendere le possibili conseguenze del divieto di geoblocking sui beni digitali (es. libri, riviste e giornali elettronici, videogiochi e software scaricabili in digitale), è necessario spiegare brevemente i **diritti d'autore** e i relativi diritti di utilizzo in questo contesto.

Diritto d'autore e divieto di geoblocking

Spesso le aziende cercano di giustificare le differenze di prezzo tra l'euro e il franco svizzero invocando il diritto d'autore e i diritti di utilizzo ad esso associati.

Nel diritto d'autore vige il cosiddetto **principio di territorialità**, secondo il quale uno Stato è responsabile della legislazione e dell'applicazione della legge solo sul proprio territorio. Nel contempo, ciò significa che si applica la legislazione sul diritto d'autore del Paese in cui avviene l'atto rilevante ai sensi del diritto d'autore.⁴ Anche i diritti di utilizzo o di licenza associati al diritto d'autore possono essere circoscritti a livello nazionale.

All'inizio degli anni '80 la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) aveva stabilito nelle sue sentenze «Coditel I» e «Coditel II»⁵ che lo sfruttamento territoriale dei diritti è fondamentalmente lecito. In quelle due cause, la questione principale verteva sulla garanzia di rifinanziamento di un film

¹ REGOLAMENTO (UE) 2018/302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE.

² L'art. 3a cpv. 2 LCSI ha adottato le eccezioni di cui all'art. 2 comma 2 della Direttiva UE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva 2006/123/CE), a cui fa riferimento l'art. 1 comma 3 del Regolamento UE sul geoblocking (Regolamento UE 2018/302).

³ Nicolas Birkäuser / Manuel J. Constam, Geodiskriminierung im Lauterkeits-, Kartell- und Immaterialgüterrecht, Schweizerische Zeitschrift für Kartellrecht, SZK 2022, 103, 110.

⁴ Ciò è sancito anche da trattati internazionali, come la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971, cfr. articolo 5 commi 1 e 2 ([RS 0.231.15](#)).

⁵ [CGUE 62/79 del 18 marzo 1980](#) e [CGUE C-262/81 del 6 ottobre 1982](#).

cinematografico per un lungo periodo di tempo attraverso un divieto temporaneo di trasmissione televisiva.

Nella causa «Murphy»⁶ del 2011, invece, la CGUE ha dichiarato illecita la prassi contrattuale di un fornitore di pay-TV che utilizzava clausole di esclusiva per garantire al partner di distribuzione autorizzato di smerciare decoder satellitari e smartcard soltanto all'interno dei confini nazionali. L'esclusiva era motivata dal fatto che nei vari Paesi erano stati fissati prezzi diversi per le offerte (canoni di licenza) a causa dei diversi livelli di domanda da parte dei consumatori. *Il tribunale ha concluso che, diversamente dalle sentenze Coditel, non si trattava di assicurare il necessario rifinanziamento e quindi di garantire ai titolari dei diritti una remunerazione adeguata. L'obiettivo era piuttosto quello di ottenere la massima remunerazione possibile.* Secondo la CGUE, un'esclusiva assoluta legata al territorio equivale a una protezione dei mercati nazionali ossia stabilisce presupposti che creano differenze di prezzo artificiali, in contrasto con l'obiettivo di un vero mercato interno.

Il significato e la portata della sentenza Murphy sul geoblocking nel settore online sono stati a lungo contestati. La sentenza Valve dello scorso autunno, tuttavia, sembra aver fatto chiarezza.

Nella sua sentenza relativa ai videogiochi su Steam, il Tribunale dell'Unione europea ha riscontrato l'esistenza di un accordo o di una pratica concordata tra Valve e cinque diversi editori allo scopo di limitare le importazioni parallele attraverso il geoblocking. La misura di geoblocking riguardava le chiavi di accesso⁷ con cui i videogiochi in questione potevano essere attivati sulla piattaforma Steam e poi utilizzati. Nel concreto, le misure di geoblocking sono state utilizzate per impedire che le chiavi di accesso, vendute a prezzi inferiori in alcuni Paesi a basso potere d'acquisto, venissero acquistate da distributori o utenti con sede in altri Paesi in cui il potere d'acquisto e i prezzi sono significativamente più alti.

Il Tribunale ha ritenuto che il geoblocking in questione non fosse inteso a proteggere i diritti d'autore degli editori di videogiochi per PC, bensì a impedire le importazioni parallele (più economiche) di tali videogiochi e dunque a proteggere l'elevato livello dei canoni di licenza applicati dagli editori, nonché i margini di guadagno realizzati da Valve. Il Tribunale ha sottolineato che la legislazione sul diritto d'autore si prefigge solo di garantire che i titolari dei diritti in questione siano in grado di sfruttare commercialmente l'immissione sul mercato o la messa a disposizione dei materiali protetti, concedendo licenze in cambio di un compenso. Non li abilita, invece, a esigere la massima remunerazione possibile o ad agire in modo da creare differenze di prezzo artificiali tra mercati nazionali chiusi.⁸

Il geoblocking viene quindi accettato dai tribunali europei quando si tratta semplicemente di garantire ai titolari dei diritti una remunerazione adeguata, mentre viene respinto quando si prefigge lo scopo di generare il maggior fatturato possibile a scapito della libera concorrenza.

L'importanza della giurisprudenza europea per la Svizzera

Secondo la suddetta giurisprudenza dell'UE, anche prima dell'entrata in vigore del regolamento sul geoblocking, le discriminazioni di prezzo e la protezione artificiale dei mercati sono illecite se l'unico scopo è quello di massimizzare i propri profitti. Alla luce di questa giurisprudenza, è probabile che la situazione giuridica in Svizzera sia molto simile, nonostante o proprio a causa dell'inesistente eccezione a favore delle opere protette dal diritto d'autore.

Le restrizioni territoriali previste dal diritto sulle licenze dovrebbero essere ammissibili sulla base del principio di territorialità se, ad esempio, l'obiettivo è quello di garantire il finanziamento di progetti cinematografici.⁹ Tuttavia, se il set di dati di un brano musicale digitalizzato o di un e-book distribuito online fornisce al cliente una copia permanente (il cosiddetto «download to own»), allora - come nel caso

⁶ [CGUE C-403/08 e C-429/08 del 4 ottobre 2011.](#)

⁷ Le chiavi di accesso servono a registrare i giochi per computer, nella maggior parte sotto forma di password. Il produttore del gioco le utilizza per accertarsi che ogni gioco venga scaricato una volta soltanto.

⁸ [CGUE T-172/21 del 27.09.2023.](#)

⁹ Nicolas Birkäuser / Manuel J. Constam, Geodiskriminierung im Lauterkeits-, Kartell- und Immaterialgüterrecht, Schweizerische Zeitschrift für Kartellrecht, SZK 2022, 103, 111.

di un acquisto fisico - ciò costituisce un'alienazione dell'opera.¹⁰ Ciò significa anche che, come nel caso di una vendita fisica del bene, il fornitore non può adottare alcuna misura di geodiscriminazione.¹¹

Inoltre, sebbene l'articolo 3a capoverso 1 LCSl preveda la possibilità di una giustificazione oggettiva, questa dovrebbe fondarsi su ragioni altrettanto oggettive, quali dazi doganali, aliquote IVA differenti o costi di spedizione più elevati. Al contrario, prezzi differenti franco fabbrica, che il produttore stabilisce autonomamente a seconda del mercato di vendita e che non sono riconducibili a maggiori costi esterni effettivi, in generale sono ingiustificati.¹²

Conclusioni dal punto di vista della legge sulla sorveglianza dei prezzi

Soprattutto nell'ambito dei beni digitali (ad esempio libri elettronici, riviste e giornali elettronici, videogiochi e software scaricabili online), non è chiaro in che misura questi prodotti dovrebbero causare costi più elevati per i consumatori svizzeri. In effetti, non sembra proprio il caso di citare, come spesso accade, gli affitti dei negozi, la manodopera e i costi logistici, valutati come "più onerosi".¹³

Secondo il Sorvegliante dei prezzi, nella maggior parte dei casi la differenza di prezzo di questi prodotti digitali a livello internazionale è incomprensibile e ingiustificata. Spesso sorge il sospetto che attraverso il geoblocking le aziende praticino prezzi differenziati per i consumatori svizzeri e di altri Paesi europei al solo scopo di massimizzare i propri profitti. Questo non è altro che sfruttamento (illecito) del potere d'acquisto degli svizzeri.

Si noti inoltre che a partire dal 1° gennaio 2022 la legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart; [RS 251](#)) ha introdotto anche un nuovo abuso, in base al quale *la limitazione della possibilità per i richiedenti di approvvigionarsi all'estero, ai prezzi e alle condizioni usuali del settore economico ivi praticati, di beni e servizi offerti in Svizzera e all'estero* (art. 7 cpv. 2 lett. g LCart) è considerata illecita al senso del diritto dei cartelli. La geodiscriminazione da parte di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa può quindi costituire un comportamento in violazione del diritto sui cartelli.

Il Sorvegliante dei prezzi approfondirà l'analisi dei prodotti digitali e si riserva il diritto di intervenire presso le imprese che dominano il mercato se sospetta che il geoblocking venga utilizzato per isolare il mercato svizzero e imporre prezzi svizzeri più alti. Il Sorvegliante dei prezzi si aspetta anche che altre autorità svizzere responsabili dell'esecuzione della legge sulla concorrenza sleale facciano lo stesso, in particolare la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Se i consumatori che vivono in mercati caratterizzati da una concorrenza efficace scoprono violazioni del geoblocking, hanno la possibilità di intraprendere un'azione legale. Tuttavia, poiché ciò comporterebbe risorse finanziarie e rischi considerevoli, il Sorvegliante dei prezzi raccomanda di rivolgersi a una delle organizzazioni svizzere di importanza nazionale o regionale che – per statuto – tutelano i consumatori. Queste associazioni, se lo ritengono opportuno, possono adire le vie legali con un ricorso collettivo. Anche la SECO, peraltro, ha questo potere ed è auspicabile che si schieri a favore degli interessi della clientela svizzera.

[Stefan Meierhans, Priska Werthmüller]

¹⁰ Nicolas Birkäuser / Manuel J. Constam, Geodiskriminierung im Lauterkeits-, Kartell- und Immaterialgüterrecht, Schweizerische Zeitschrift für Kartellrecht, SZK 2022, 103, 111 segg. con ulteriori riferimenti.

¹¹ Nicolas Birkäuser / Manuel J. Constam, Geodiskriminierung im Lauterkeits-, Kartell- und Immaterialgüterrecht, Schweizerische Zeitschrift für Kartellrecht, SZK 2022, 103, 112.

¹² Nicolas Birkäuser / Manuel J. Constam, Geodiskriminierung im Lauterkeits-, Kartell- und Immaterialgüterrecht, Schweizerische Zeitschrift für Kartellrecht, SZK 2022, 103, 105, con ulteriori riferimenti.

¹³ Senza peraltro citare, di solito, anche i costi più bassi degli interessi, il carico fiscale più basso, le settimane lavorative più lunghe, il congedo di maternità più breve e i periodi di vacanza più brevi, che rendono la Svizzera altamente competitiva, anche e soprattutto nel commercio stazionario.

2. Adeguamento dal 1° luglio 2024 della parte propria alla distribuzione per i medicinali soggetti all'obbligo di prescrizione medica: valutazione del Sorvegliante dei prezzi

Dal 1° luglio 2024 è entrato in vigore l'adeguamento della parte propria alla distribuzione di medicinali soggetti all'obbligo di prescrizione medica. Questo cambiamento riduce gli incentivi negativi e globalmente permette risparmi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Di principio il Sorvegliante dei prezzi accoglie con favore questo adeguamento. La nuova regolamentazione che prevede parti proprie alla distribuzione il più possibile basse e indipendenti dal prezzo è una misura di contenimento dei costi che il Sorvegliante dei prezzi richiede da tempo. L'adeguamento entrato in vigore è però il risultato di un compromesso sbilanciato che non permette di sfruttare pienamente l'immenso potenziale di risparmio.

La parte propria alla distribuzione remunera le prestazioni logistiche dei fornitori di prestazioni (farmacie, medici che dispensano farmaci, ospedali) e dei grossisti. La parte propria alla distribuzione è addizionata al prezzo di fabbrica per la consegna (PF) fissato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per formare il prezzo al pubblico (IVA esclusa) dei medicinali iscritti nell'elenco delle specialità (ES). Finora la parte propria alla distribuzione era più elevata per i medicinali più costosi che per quelli più convenienti. I fornitori di prestazioni erano quindi incentivati a dispensare medicinali cari piuttosto che farmaci contenenti lo stesso principio attivo più convenienti. Per ridurre questo incentivo negativo sono state prese due misure: da un lato è stato adattato il modello di calcolo per la parte propria alla distribuzione di medicinali soggetti all'obbligo di prescrizione medica e dall'altro è stata introdotta una parte propria alla distribuzione uniforme per i medicinali con lo stesso principio attivo.

Modifica del modello di calcolo della parte propria alla distribuzione di medicinali soggetti all'obbligo di prescrizione medica

La parte propria alla distribuzione è composta da un supplemento attinente al prezzo (parte variabile) e da un supplemento per imballaggio (parte fissa). Il supplemento attinente al prezzo è diminuito da fino al 12% al 6% e il numero di classi di prezzo si riduce da tre a due.

Prezzo di fabbrica (PF) fino al 30.6.2024	Supplemento attinente al prezzo fino al 30.6.2024	Prezzo di fabbrica (PF) dal 1.7.2024	Supplemento attinente al prezzo dal 1.7.2024
Fino a 879.99 CHF	12 %	Fino a 4720.99 CHF	6 %
Da 880.00 a 2569.99 CHF	7 %		
Da 2570.00 CHF	0 %	Da 4721.00 CHF	0 %

Tabella 1: Modifica del supplemento attinente al prezzo dal 1° luglio 2024.

Prezzo di fabbrica (PF) fino al 30.6.2024	Supplemento per imballaggio fino al 30.6.2024	Prezzo di fabbrica (PF) dal 1.7.2024	Supplemento per imballaggio dal 1.7.2024
Fino a 4.99 CHF	4.00 CHF	Fino a 7.99 CHF	9.00 CHF
Da 5.00 a 10.99 CHF	8.00 CHF		
Da 11.00 a 14.99 CHF	12.00 CHF	Da 8.00 a 4720.99 CHF	16.00 CHF
Da 15.00 a 879.99 CHF	16.00 CHF	Da 4721.00 CHF	300.00 CHF
Da 880.00 a 2569.99 CHF	60.00 CHF		
Da 2570 CHF	240.00 CHF		

Tabella 2: Modifica del supplemento per imballaggio dal 1° luglio 2024.

Nel nuovo modello di calcolo i supplementi per imballaggio sono fissati in maniera meno dipendente dal prezzo e risultano nell'insieme leggermente armonizzati. Per i medicinali più costosi la parte propria alla distribuzione e di conseguenza il prezzo di vendita al pubblico diminuisce, per i medicinali più convenienti aumenta. Ciò significa che i farmaci il cui prezzo di fabbrica ammonta al massimo a 15

franchi, dal 1° luglio 2024 sono (in parte molto) più cari. I farmaci il cui prezzo di fabbrica si situa tra 15 e 3733.33 franchi sono invece meno cari dal 1° luglio 2024. A partire da un prezzo di fabbrica superiore a 3733.33 franchi, i farmaci diventano più cari di al massimo 60 franchi. L'adeguamento della parte propria alla distribuzione porta a una riduzione di prezzo per circa il 64% e a un aumento di prezzo per circa il 36% dei medicinali soggetti all'obbligo di prescrizione medica.

I seguenti esempi mostrano le conseguenze dell'adeguamento dal 1° luglio 2024 della parte propria alla distribuzione sui prezzi di vendita al pubblico di alcuni farmaci:

Novalgin, Tropfen 0.5 g/ml, 10 ml			
	Fino al 30 giugno 2024	Dal 1° luglio 2024	Differenza
Prezzo di fabbrica ¹⁴	CHF 1.25	CHF 1.25	
Supplemento di prezzo	CHF 0.15 (12%)	CHF 0.08 (6%)	
Supplemento per imballaggio	CHF 4.00	CHF 9.00	
IVA (2.6%)	CHF 0.14	CHF 0.27	
Prezzo di vendita al pubblico	CHF 5.55	CHF 10.60	CHF 5.05

Tabella 3: Confronto del prezzo di vendita al pubblico (PP) di Novalgin, Tropfen 0.5 g/ml, 10 ml prima e dopo l'adeguamento dal 1° luglio 2024 della parte propria alla distribuzione.




Grafico 1: Confronto del prezzo di vendita al pubblico (PP) di Novalgin, Tropfen 0.5 g/ml, 10 ml prima e dopo l'adeguamento dal 1° luglio 2024 della parte propria alla distribuzione.

Come dimostra l'esempio del preparato analgesico e antipiretico Novalgin, i medicinali convenienti hanno subito un aumento in parte importante del prezzo a causa dell'aumento del supplemento per imballaggio da 4 a 9 franchi. I medicinali più costosi (a partire da un prezzo di fabbrica di 15 franchi) come il farmaco immunosoppressore e antinfiammatorio Olumiant diventano meno cari grazie alla riduzione del supplemento attinente al prezzo (vedi tabella 4 e grafico 2).

¹⁴ Stato il 1° luglio 2024.

Olumiant, Filmtabl. 2 mg, 28 Stk.			
	Fino al 30 giugno 2024	Dal 1° luglio 2024	Differenza
Prezzo di fabbrica ¹⁵	CHF 871.24	CHF 871.24	
Supplemento di prezzo	CHF 104.55	CHF 52.27	
Supplemento per imballaggio	CHF 16.00	CHF 16.00	
IVA (2.6%)	CHF 25.79	CHF 24.43	
Prezzo di vendita al pubblico	CHF 1'017.60	CHF 963.95	-CHF 53.65

Tabella 4: Confronto del prezzo di vendita al pubblico (PP) di Olumiant, Filmtabl 2 mg, 28 Stk. prima e dopo l'adeguamento dal 1° luglio 2024 della parte propria alla distribuzione.




Grafico 2: Confronto del prezzo di vendita al pubblico (PP) di Olumiant, Filmtabl 2 mg, 28 Stk. prima e dopo l'adeguamento dal 1° luglio 2024 della parte propria alla distribuzione.

Introduzione della parte propria alla distribuzione unitaria per i medicinali con lo stesso principio attivo

Dal 1° luglio 2024 vige una parte propria alla distribuzione unitaria per i medicinali con lo stesso principio attivo. Questa è fissata sulla base del prezzo di fabbrica medio dei generici o dei medicinali biosimilari. La parte propria alla distribuzione unitaria vale per tutti i farmaci con lo stesso principio attivo. Questa modifica riduce la parte propria alla distribuzione e di conseguenza il prezzo di vendita al pubblico di molti preparati originali. L'esempio seguente relativo al gruppo per la parte propria alla distribuzione «Rosuvastatinum_5_Oral_30» illustra l'impatto di questa modifica.

¹⁵ Stato il 1° luglio 2024.

Farmaco		PF (CHF) ¹⁶	Media generici (CHF)	Suppl. di prezzo (CHF)	Suppl. per imballaggio (CHF)	Parte propria alla distribuzione unitaria (CHF)	PP ¹⁷ (CHF)
Crestor Filmtabl. 5 mg 30 Stk.	O	16.92				9.41	27.00
Rosuvastatin Xiromed Filmtabl. 5 mg Blist 30 Stk..	G	4.49	6.81	0.41	9.00	9.41	14.25
Rosuvastatin Zentiva Filmtabl. 5 mg Blist 28 Stk.	G	6.65				9.41	16.50
Crestastatin Filmtabl. 5 mg 30 Stk.	G	7.12				9.41	16.95
Rosuvastatin Axapharm Filmtabl. 5 mg Blist 30 Stk.	G	7.12				9.41	16.95
Rosuvastatin NOBEL Filmtabl. 5 mg Blist 30 Stk.	G	7.12				9.41	16.95
Rosuvastatin Sandoz Filmtabl 5 mg Blist 30 Stk.	G	7.12				9.41	16.95
Rosuvastatin Spirig HC Filmtabl. 5 mg 30 Stk.	G	7.12				9.41	16.95
Rosuvastatin Viatris Filmtabl. 5 mg Blist 30 Stk.	G	7.12				9.41	16.95
Rosuvastatin-Mepha Lactab 5 mg 30 Stk.	G	7.12				9.41	16.95
Rosuvastax Filmtabl. 5 mg 30 Stk.	G	7.12				9.41	16.95

Tabella 5: Calcolo della parte propria alla distribuzione per il gruppo per la parte propria alla distribuzione «Rosuvastatinum_5_Oral_30».

¹⁶ Stato il 1. Juli 2024.

¹⁷ Prezzo di vendita al pubblico (PP) = Prezzo di fabbrica (PF) + parte propria alla distribuzione unitaria + IVA (2.6%).




Grafico 3: Confronto del prezzo di vendita al pubblico (PP) di Crestor, Filmtabl. 5 mg 30 Stk. prima e dopo l'introduzione della parte propria alla distribuzione unitaria dal 1° luglio 2024.

Come dimostra il grafico 3 l'introduzione della parte propria alla distribuzione unitaria per il preparato originale Crestor Filmtabl. 5 mg 30 Stk. riduce la parte propria alla distribuzione e quindi il prezzo di vendita al pubblico. Di conseguenza i dispensatori di farmaci non sono più incentivati a dispensare il medicamento originale più costoso anziché un generico con lo stesso principio attivo più conveniente.

Conclusione

L'adeguamento della parte propria alla distribuzione va di principio nella giusta direzione. Nel complesso i margini sono stati leggermente diminuiti, gli incentivi negativi nella dispensazione di farmaci ridotti e i generici e i medicamenti biosimilari promossi. Gli aumenti di prezzo dei farmaci convenienti sono fastidiosi, ma purtroppo inevitabili per correggere scatti di prezzo e incentivi negativi indesiderati. Occorre tenere presente che in particolare le persone con una franchigia alta (o con pochi problemi di salute) dovranno sborsare di più rispetto a prima. Di fatto questa riforma comporta un aumento delle spese out-of-pocket per molti assicurati. Nel complesso la riforma dovrebbe contribuire a contenere i costi. Secondo l'UFSP i risparmi annuali ammontano a circa 60 milioni di franchi. Il Sorvegliante dei prezzi ritiene però insufficienti gli adeguamenti adottati: in particolare i supplementi attinenti al prezzo avrebbero dovuto essere ridotti maggiormente. Ne consegue che un enorme potenziale di risparmio non ha purtroppo essere sfruttato. Gli adeguamenti a suo tempo proposti dal Sorvegliante dei prezzi e da Santésuisse avrebbero permesso risparmi annuali di 458 milioni di franchi. Per il Sorvegliante dei prezzi è quindi importante adottare al più presto ulteriori misure di risparmio nell'ambito dei farmaci quali ad esempio la diminuzione dei prezzi dei generici

[Stefan Meierhans, Kaspar Engelberger]

3. Procedure edilizie: tasse a confronto

Nel 2014 il Sorvegliante dei prezzi ha esaminato le tasse riscosse per le procedure edilizie riguardanti la costruzione di due nuove case plurifamiliari (rispettivamente di 15 e 5 appartamenti) e di una casa monofamiliare nei Comuni più popolosi. Nel 2019 il Sorvegliante dei prezzi ha aggiornato il confronto¹⁸. L'obiettivo di questo sondaggio è aggiornare nuovamente i dati utilizzati come base di comparazione. A tal fine, dal settembre 2023, sono stati intervistati i 28 Comuni.

In base all'esito del sondaggio sono state calcolate le seguenti medie¹⁹:

Tipologia	Media delle tasse comparate	
	(2019)	2023
Case plurifamiliari di 15 appartamenti	(CHF 13'778)	CHF 15'188
Case plurifamiliari di 5 appartamenti	(CHF 7'243)	CHF 7'567
Casa monofamiliare	(CHF 3'325)	CHF 3'497

Le tasse sono tuttora dissimili e variano notevolmente da un Comune all'altro:

Tipologia	Tassa più bassa 2023	Tassa più alta 2023
Case plurifamiliari di 15 appartamenti (CP15)	CHF 3'849	CHF 30'823
Case plurifamiliari di 5 appartamenti (CP5)	CHF 1'550	CHF 16'588
Casa monofamiliare (CM)	CHF 788	CHF 7'500


In 9 dei 27 Comuni considerati, la tassa totale per il progetto di costruzione è rimasta invariata rispetto al 2019. In 8 Comuni le tasse differiscono dal 2019 senza un motivo apparente (4 Comuni con tasse più basse, 4 Comuni con tasse più alte). Le differenze rispetto agli importi del 2019 lasciano supporre un certo margine di interpretazione nell'applicazione dei regolamenti sulle tasse. A differenza degli anni precedenti, in cui abbiamo calcolato noi stessi le tasse e le abbiamo sottoposte ai Comuni per correzione, i Comuni stessi hanno fornito le informazioni per questo confronto.

In 4 Comuni l'adeguamento delle tasse ha portato a un aumento delle stesse, l'esatto contrario cioè rispetto alle considerazioni del Sorvegliante dei prezzi e al suo invito a dar prova di moderatezza. Il Sorvegliante dei prezzi non è stato consultato su questi adeguamenti.

Nell'elaborazione dei permessi di costruzione è lecito aspettarsi un aumento dell'efficienza grazie ai progressi della digitalizzazione. Esempio al riguardo la decisione di un Comune che concede uno sconto del 5% a chi presenta la domanda di costruzione in modalità digitale. Un altro Comune invece ha adeguato cioè ridotto la tassa.

¹⁸ Indagine del Sorvegliante dei prezzi sulle tasse delle procedure edilizie; Newsletter 7/14 e 02/20: <https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/it/home/documentazione/informazioni-ai-media/newsletter/2014.html>; <https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/it/home/documentazione/informazioni-ai-media/newsletter/2020.html>).

¹⁹ Il confronto non include i risultati di un Comune intervistato, in quanto si applicano anche altre tasse cantonali che non sono state menzionate.



[Stefan Meierhans, Zoe Rüfenacht, Greta Lüdi]

COMUNICAZIONI

4.1 Prezzi dei videogiochi scaricabili online

Nel corso degli ultimi dodici mesi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni sui prezzi dei videogiochi scaricabili online. Abbiamo quindi scritto ai fornitori di console per videogiochi e anche ai produttori di videogiochi, richiamando la loro attenzione su alcune differenze di prezzo all'estero. I fornitori ci hanno informato che verificano regolarmente i prezzi e li adeguano ai tassi di cambio. Stando a una nostra indagine, alcuni di essi hanno già armonizzato i prezzi in franchi/euro e ci hanno assicurato che continueranno a farlo. Dal canto nostro, osserveremo gli sviluppi.

Per quanto riguarda le eventuali differenze di prezzo tra i giochi scaricabili online e quelli distribuiti su dischi Blue-Ray, va notato che (anche) i giochi online sono periodicamente offerti a prezzi scontati o in promozione. Sugeriamo pertanto di seguire l'andamento del mercato per poter beneficiare delle offerte più vantaggiose.

[Priska Werthmüller]

4.2 Contrassegni parcheggio – Il Comune di Tartegnin segue la raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi

Il Comune di Tartegnin si è pienamente conformato alle raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi, al quale aveva sottoposto per esame un contrassegno di parcheggio annuale del costo di 1440 franchi per il parcheggio Les Pressoirs, situato sul suo territorio. Dopo aver analizzato il caso, il Sorvegliante dei prezzi ha raccomandato una tariffa annuale di 393 franchi. Il Comune di Tartegnin ha infine fissato un importo di 360 franchi all'anno per residenti e non residenti, che risulta persino inferiore a quello raccomandato.

[Catherine Josephides Dunand, Diego Loretan]

EVENTI / AVVISI

-

Contatti/Informazioni:

Stefan Meierhans, Sorvegliante dei prezzi, tel. 058 462 21 02

Beat Niederhauser, Capoufficio della Sorveglianza dei prezzi, tel. 058 462 21 03

Raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi conformemente all'articolo 14 e 15 LSPr

Il Sorvegliante dei prezzi pubblica in ogni Newsletter l'elenco dei Comuni e dei Cantoni a cui ha inviato una raccomandazione ai sensi dell'articolo 14 LSPr.

Prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto da un'impresa che domina il mercato, la competente autorità legislativa o esecutiva della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi. Questi può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi (art. 14 cpv. 1 LSPr).

Tra il 13 giugno 2024 e 10 luglio 2024, Il Sorvegliante dei prezzi ha inviato le sue raccomandazioni alle entità seguenti:

Datum/ Date/ Data	Fälle/ Cas/ casi
	Wasser/ Eau/ Acqua
24.06.2024	Stansstad (NW)
24.06.2024	Bösingen (FR)
24.06.2024	Le Mouret (FR)
24.06.2024	Yverdon (VD)
08.07.2024	Troistorrents (VS)
08.07.2024	Bottenwil (AG)
08.07.2024	Mandach (AG)
	Abwasser/ Eaux usées/ Canalizzazioni
24.06.2024	Stansstad (NW)
24.06.2024	Bösingen (FR)
05.07.2024	Orselina (TI)
08.07.2024	Bottenwil (AG)
08.07.2024	Kaltbrunn (SG)
08.07.2024	Wallisellen (ZH)
08.07.2024	Mandach (AG)
	Baubewilligungen/ Permis de construire/ Permessi di costruzione
13.06.2024	Vucherens (VD)
13.06.2024	Penthalaz (VD)
	Elektrizität/ Electricité/ Elettricità
20.06.2024	Preisobergrenzen Messwesen StromVV ab 1.1.2025
26.06.2024	Langenthal (BE), Konzessionsabgabe ab 1.1.2025
	Fernwärme/ Chauffage à distance/ Teleriscaldamento
28.06.2024	Genève (GE)
24.06.2024	Pfäffikon (ZH)
	Gas/ Gaz/ Gas
26.06.2024	Langenthal (BE), Konzessionsabgabe ab 1.1.2025
08.07.2024	Lupfig (AG), Konzessionsabgabe
	Spitäler/ Hôpitaux/ Ospedali
18.06.2024	SwissDRG Baserate ab 2024 Hirslanden Klinik am Rosenberg (AR)